

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1317)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 7 luglio 1965
(V. Stampato n. 2320)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(MORO)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(FANFANI)

col Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

e col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 luglio 1965*

**Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia
per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È concesso al comune di Gorizia un contributo di lire 101.250.000, a carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 16 settembre 1962 al 15 settembre 1965.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si provvederà a carico del capitolo 3249 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965, relativo agli oneri dipendenti dalla esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di Accordi internazionali connessi al Trattato medesimo.